

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1754 del 06/04/2022
Oggetto	D.Lgs.152/06 e s.m.i. parte II, tit. III-bis, art. 29-nonies comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Aggiornamento dell'AIA (Det. n.1725 del 21/08/2015 e s.m.i.) su domanda di Modifica non sostanziale - Ditta: Azienda Agricola CAMPO BO' s.s. - Installazione IPPC in Comune di Montechiarugolo
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1863 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza delle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell’A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- l'installazione IPPC "Azienda Agricola Campo Bo' s.s." sita in Via Resga n. 20/A, loc. Basilicogioiano, nel territorio comunale di Montechiarugolo, risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione dirigenziale n. 1725 del 21/08/2015, come modificata dalla DET-AMB-2018-579 del 05/02/2018, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria "6.6.b)" e "6.6.c)" dell'All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA:

- la domanda di modifica non sostanziale proposta dalla Ditta Azienda Agricola Campo Bo' s.s., presentata al SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 17/09/2021 (pratica SUAP 1134/2021/SUAP/UPP) e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/144739 del 21/09/2021;
- che la modifica proposta è relativa a:
 - o collegamento del tubo di scarico del motore del cogeneratore a biogas (e della torcia) ad un apparato costituito da un concentratore, nel quale verrà trattata una parte del digestato, e da moduli per attuare il processo di osmosi inversa del condensato;
- le integrazioni presentate dalla Ditta in data 10/11/2021 (acquisite al prot. Arpae n. PG/2021/172974 del 10/11/2021) in esito a quanto richiesto con nota Arpae n. PG/2021/158763 del 14/10/2021, a completamento dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA, contenenti:
 - planimetria dell'impianto di trasformazione del digestato;
 - scheda di sicurezza dell'acido ortofosforico;
 - rapporti di prova relativi a: analisi del digestato in ingresso prima del trattamento, analisi del liquame tal quale concentrato, analisi della condensa ammoniacca prima dell'acidificazione, analisi dell'acqua di scarico recuperata;
- la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 14/02/2022 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/23646 del 14/02/2022) in esito a quanto richiesto con nota Arpae n. PG/2021/162772 del 21/10/2021, relativa a:
 - la percentuale di azoto contenuta nel fosfato d'ammonio liquido e nella frazione del digestato concentrata semipalabile;
 - la Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;

VISTI, ALTRESÌ:

- il parere espresso dal Comune di Montechiarugolo con nota prot. 3905, acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/40804 del 11/03/2022, in cui si legge che *"Dal punto di vista edilizio (...) la realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici."*
- il parere favorevole espresso da AUSL - Distretto Sud Est e acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/56895 del 05/04/2022;
- la Relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, con nota prot. n. PG/2022/48011 del 23/03/2022, contenente l'aggiornamento del rapporto istruttorio tecnico, sulla base delle modifiche richieste dalla Ditta;

CONSIDERATO CHE:

- nulla viene modificato all'interno delle stalle e del mangimificio, e che l'intervento determinerà una sensibile riduzione dei volumi di digestato da stoccare e da avviare all'uso agronomico; questo porterà alla dismissione di uno dei tre lagoni attualmente in uso, che verrà riconvertito a serbatoio per l'acqua;
- il " fosfato di ammonio" recuperato verrà riutilizzato in loco come fertilizzante;

- nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta che *“tutte le sorgenti di proprietà della Ditta (...) rispettano i limiti di immissione acustica, assoluti e differenziali, stabiliti dalla normativa vigente dappertutto ed particolare nell’arco di 400 m, rispetto al centro del COGENERATORE stesso”*;
- l’Autorità competente (Arpae SAC Parma) ha ritenuto di approvare le modifiche presentate dal Gestore ritenendole non sostanziali;

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, per le evidenze sopra riportate, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell’art. 10 della L.R. 21/04 alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CAMPO BO’ S.S. per l’installazione IPPC sita in Via Resga n. 20/A, loc. Basilicogioiano, Comune di Montechiarugolo, con Determinazione n. 1725 del 21/08/2015 e s.m.i., per il proseguimento dell’attività di “allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”, rientrante nella definizione di cui al punto 6.6.b), e di “allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe”, rientrante nella definizione di cui al punto 6.6.c) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli aspetti sotto riportati:

- collegamento del tubo di scarico del motore del cogeneratore a biogas (e della torcia) ad un apparato costituito da un concentratore, nel quale verrà trattata una parte del digestato, e da moduli per attuare il processo di osmosi inversa del condensato;

2. DI STABILIRE:

di aggiornare, secondo quanto stabilito da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella propria relazione tecnica (PG/2022/48011 del 23/03/2022), e come di seguito riportato, i seguenti capitoli dell’Allegato I all’AIA vigente:

C2 – CICLO PRODUTTIVO E MATERIE PRIME

Omissis (...)

E’ presente un generatore di emergenza fisso. E’ attiva cisterna del gasolio interrata (vetrificata all’interno) da 10 m³ oltre a 2 cisterne (da 3 e da 5 m³) del gasolio fuori terra.

I liquami, previo possibile passaggio in vibrovaglio, sono inviati ad un impianto a biogas con produttività potenziale di 90 kW; i liquami in uscita dall’impianto sono stoccati nelle vasche in terra per 180 giorni.

Il tubo di scarico del motore del cogeneratore a biogas - ed anche la torcia - sono collegati ad un apparato costituito da un concentratore (nel quale viene trattata una parte del digestato) e da moduli per attuare il processo di osmosi inversa.

Dal digestato tal quale sono ottenute tre matrici:

- **Digestato concentrato semi palabile pastorizzato esente da sostanze volatili;**
- **Il Concentrato di sale ammonio utilizzabile come concime liquido in azienda;**
- **Acqua idonea ad essere riutilizzata o nel biodigestore stesso, o per la pulizia in allevamento o per l’irrigazione delle colture.**

Con la concentrazione del digestato ad uso agronomico, diminuiscono i volumi dello stesso e si determina la dismissione di uno dei tre lagoni attualmente in uso, che verrà riconvertito a serbatoio per l’acqua.

Omissis (...)

C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Omissis (...)

Per quanto riguarda lo scarico in atmosfera A e B si riportano i limiti previsti nel primo ed unico autocontrollo richiesto in fase di monitoraggio. Il punto C4 è riferito allo scarico derivante dal funzionamento del cogeneratore con i relativi limiti di riferimento.

A partire dal 2022, il tubo di scarico del motore del cogeneratore a biogas - ed anche la torcia - sono collegati ad un apparato costituito da un concentratore (nel quale viene trattata una parte del digestato) e da moduli per attuare il processo di osmosi inversa.

Omissis (...)

C7 – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Si riportano le caratteristiche costruttive dei contenitori di stoccaggio dei liquami

Struttura di contenimento	Superficie m ²	Volume m ³	Data ultimo collaudo *	Data scadenza
N° 3 vasche in cemento armato (digestore) coperte	-	3.255	2014	2024
N° 3 lagoni in terra senza telo protettivo *	2.820	14.380	2014	2024
N° 1 Contenitore liquami coperto interrato	-	173	-	-

***con la MNS di Marzo 2022 i lagoni ad uso stoccaggio effluenti zootecnici diventano 2, e il terzo sarà utilizzato per contenere acqua**

Omissis (...)

3. DI PRESCRIVERE alla Ditta in oggetto:

- 3.1 la realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- 3.2 qualora in futuro la Ditta intendesse procedere alla commercializzazione del sale "fosfato di ammonio" recuperato, non potrà prescindere dalla valutazione degli obblighi previsti dal Reg. 1907/2006 in materia di registrazione di sostanze chimiche all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA);
- 3.3 il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II) ad Arpae SAC Parma, all'Arpae - Sezione Provinciale di Parma, e al Comune di Montechiarugolo tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna e

comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; l'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i parte II, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;

4. DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte della Determina n. 1725 del 21/08/2015 e s.m.i.;

5. DI COMUNICARE CHE il presente provvedimento è comunque soggetto a Riesame ai sensi della normativa vigente e/o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis e in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso "(...) con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (termine esteso nei casi previsti dai commi 8 e 9 del medesimo art.29-octies);

c) il Riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, nelle casistiche elencate al comma 4 del medesimo art. 29-octies;

6. DI INVIARE copia della presente Determinazione alla Società in oggetto e al Comune di Montechiarugolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

7. DI FAR PRESENTE che il Responsabile di questo procedimento, endo-procedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP Unione Pedemontana Parmense, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

8. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

9. DI INFORMARE CHE:

- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi territoriali di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Sinadoc n.25953/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.